

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

R.E.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 10.12.2021; sentite le parti;

ritenuto

che , giusta il disposto dell'art. 189, 2. comma, c.p.c. i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato;

che la comunione legale tra i coniugi è una "comunione senza quote", nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (tra le ultime: Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (tra le altre: Cass. 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. 12 gennaio 2011, n. 517); comunione che può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi, ciascuno dei quali nei rapporti coi terzi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune (Cass. n. 6575 del 2013); che la natura di comunione "senza quote" della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione" (Cass. cit. e successive);

che il legislatore non ha previsto una disciplina specifica dell'espropriazione dei beni caduti in regime di comunione tra coniugi, per i debiti personali di uno di essi;

che la Corte di Cassazione, con plurime pronunzie, a partire da quella indicata del 2013, ha precisato che dalla natura di comunione senza quote deriva, in primis, l'inapplicabilità della disciplina dall'espropriazione dei beni indivisi (art.. 599 c.p.c.) ed, inoltre, dalla non applicabilità nemmeno la disciplina dell'espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 c.p.c), perchè eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica;

che, dunque, l'assenza di quote e l'impossibilità che alla comunione partecipi anche un estraneo (non coniuge) impongono all'interprete di "qualificare come legittima solo l'opzione ricostruttiva della necessità di sottoporre a pignoramento, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene per l'intero, nei limiti del diritto nascente dalla comunione legale";

che ne deriva la conseguenza che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene in comunione ha ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, e lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito avviene all'atto della sua vendita o assegnazione, con conseguente diritto del coniuge non debitore a vedersi assegnata la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo;

che, tuttavia, a parere della Corte, "La soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498¹, e dell'art. 567 c.p.c.², vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare i diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene" (sent. 6453 cit.);

e per l'intero, è stato da costei acquistato il 12.1.1993 quando la predetta si trovava, come dichiarato anche nel corpo dell'atto notarile, in regime di comunione

.

¹ Avviso nei cinque giorni dal pignoramento , contenente l'indicazione del creditore pignorante, , del credito per cui si procede, del titolo e delle cose pignorate.

² istanza di vendita,

legale dei beni, sostituita dal regime della separazione dei beni solo con successiva convenzione matrimoniale del 16/10/2003 ;

che dunque è erronea l'attribuzione alla della intera proprietà del bene pignorato, così come l'omissione della indicazione, nel pignoramento che si tratta di bene pervenuto ai coniugi in virtù di acquisto effettuato in regione di comunione legale;

letti gli artt. 617 e segg. c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara improcedibile la esecuzione forzata intrapresa da Juliet s.p.a. non in proprio ma in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti di per un credito di euro 155.000;

si riserva di procedere ad eventuali liquidazioni dei compensi che ancora fossero dovuti agli ausiliari;

dispone che, a cura della Agenzia delle Entrate, con esonero da responsabilità al riguardo, si proceda alla cancella zione della trascrizione del pignoramento per cui è causa eseguita il 13.12.2018 ai n.ri Reg. Gen Reg. Part.

II G.E.

Dott. Gaetano De Luca